



Via Fioccarde, 5 int. 3
36025 Noventa Vicentina (VI)
P.IVA: 02880830241
info@pulvini-trasporti.it
<https://www.pulvinitrasporti.it>

RELAZIONE TECNICA SULLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO CASO PER CASO AI SENSI DELL'ART. 184-TER, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.E DELLE LINEE GUIDA SNPA N. 41/2022

Template_Relazione EoW_ARPAV_rev. 2 2023



Via Fioccarde, 5 int. 3
36025 Noventa Vicentina (VI)
P.IVA: 02880830241
info@pulvini-trasporti.it
<https://www.pulvinitrasporti.it>

Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.

Denominazione ditta:	Pulvini Lorenzo Eredi Srl
Sede legale:	Via Fioccarde, 5 int. 3 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
Sede dell'impianto:	Via dell'Industria, snc – Noventa Vicentina (VI)
Autorizzazione vigente:	Autorizzazione provinciale n. 172/2014 del 07/10/2014
Attività attuale:	Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
Motivo della richiesta:	Con riferimento alla scadenza dell'autorizzazione dopo 10 anni di esercizio dell'impianto, la ditta Pulvini Lorenzo Eredi Srl richiede il rinnovo dell'autorizzazione, inviando la modulistica prevista alla Provincia di Vicenza per l'emanazione del provvedimento di rinnovo.
Riferimenti a Decreti Ministeriali:	art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

L'impianto esistente di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi sito in Via dell'Industria nel Comune di Noventa Vicentina, è autorizzato con la determina della provincia di Vicenza n. 172 del 07/10/2014 e successive note di modifiche.

L'impianto essendo in attività da 10 anni, è necessario procedere alla richiesta di rinnovo entro il 07/10/2024, data in cui scade l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

I tre gruppi di rifiuti autorizzati e per i quali si intende chiedere rinnovo con modifica sono:

1. GRUPPO INERTI: Il recupero dei rifiuti inerti EER 010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504 e 170904 avverrà testando i prodotti lavorati secondo il D.M. 152/2022 e in particolare, prestazionalmente secondo i limiti previsti dai prospetti 4a e 4b della norma UNI 11531-1 a seconda dell'utilizzo;
2. GRUPPO TERRE: Il recupero dei rifiuti EER 170504 "terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503", sia parte fina che grossolana, avverrà ai sensi dell'art. 184-ter. In particolare, verrà fatta una valutazione completa relativa ai criteri dettagliati previsti nella Tabella 1 delle linee Guida SNPA n. 41/2022, seguendo le indicazioni della casistica 8, di cui alla Tabella 4.3 della medesima linea guida, ossia: "Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)". Lo standard tecnico e ambientale che prescrive i limiti prestazionali per le terre e rocce da scavo è individuato nella norma UNI 11531-1, più precisamente al paragrafo 4.1, per la frazione fina della terra. L'EoW avverrà testando chimicamente i prodotti ottenuti mediante test di cessione e verifica dei limiti di Colonna A della Tab. 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006.
3. GRUPPO CONGLOMERATI BITUMINOSI: Il recupero del conglomerato bituminoso EER 170302 avverrà testando i prodotti lavorati in base ai requisiti previsti dal D.M. 69/2018.

Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

Tabella 1: Rif. Tabella 4.3 linee guida SNPA 41/2022

	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nel parere. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a c) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare la condizione d) e c). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)	
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati b), d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Criteri dettagliati d) ed e); 2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 4. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti 5. verifica della condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	

6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. verifica delle nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 2. criteri dettagliati c), d) ed e); 3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 5. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti; 6. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento 6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;	
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6 e del rispetto delle condizioni da a) ad) e dei criteri dettagliati da a) ad e). Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).	
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	X
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 d.lgs. 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	

Per maggior chiarezza, per le terre fini si rientra nella casistica 8 sebbene la norma di riferimento per il recupero di tali inerti esista ed è il Decreto n. 152/2022. Tuttavia, tale norma non prevede il recupero della matrice fine delle terre.

A tal proposito si procede all'analisi e alla verifica dei criteri di cessazione EoW caso per caso per la tipologia di rifiuto delle terre a matrice fine. Al fine di procedere al recupero e alla certificazione di tali materiali terrosi si intende seguire gli standard tecnici e ambientali definiti dalla norma UNI 11531-1 e le procedure riportate nel Decreto n. 152/2022 e s.m.i.

Si riportano qui di seguito le medesime tecniche e norme da seguire.

Verifica delle condizioni

Condizione	a) La sostanza è destinata essere utilizzata per scopi specifici.
Dalle lavorazioni edili di costruzione e demolizione e simili/comparabili viene prodotto un rifiuto, nel caso specifico cod. EER 170504, con caratteristiche del tutto comparabili ad una terra. In base a tali caratteristiche, la richiesta finalizzata ad ottenere l'autorizzazione EoW si propone di introdurre nel mercato un materiale, a cui, compatibilmente al rispetto dei richiesti standard ambientali e per le quantità dichiarate, possa corrispondere una minor attività di scavo. Coerentemente a questo status, i possibili utilizzi specifici possono essere ricondotti a: colmate, reinterrii, riempimenti, rilevati, ripristini di cave, ripristini ambientali e ripristini morfologici in genere, creazione di arginature.	



Via Fioccarde, 5 int. 3
36025 Noventa Vicentina (VI)
P.IVA: 02880830241
info@pulvini-trasporti.it
<https://www.pulvinitrasporti.it>

Condizione	<i>b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.</i>
<p>Al pari di una terra, intesa come materia prima, anche il rifiuto terroso derivante dagli scavi edili sopra descritti, avrebbe lo stesso tipo di mercato. Si tratterebbe di un materiale inerte le cui caratteristiche e prestazioni sarebbero certificate da periodici: Rapporti di prova, dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di prestazione e marcatura CE. Come previsto dal D.M. 152/2022, si propone che le certificazioni sopra citate siano predisposte secondo le procedure disposte dallo stesso D.M. 152/2022. Allo stato attuale, in attesa del possibile riconoscimento di EoW, la proponente Pulvini Lorenzo Eredi Srl dispone di contratti con richieste di acquisto o lettere di intenti, la vendita di questo materiale sarebbe praticamente immediata, o riutilizzata per i propri cantieri. In merito al tempo di stoccaggio, si ritiene che in relazione alla natura chimica e fisica di queste terre, non sia prevedibile una loro eventuale degradazione, né sussistono ragioni tecniche a cui possa corrispondere una perdita delle caratteristiche di prodotto, se non la crescita di piante sopra esso. È parere della scrivente che l'unica variabile alla quale sarebbero associate modifiche nel corso del tempo, sia il contenuto di umidità. Si ricorda che, per come si pensa di organizzare la zona di deposito del terreno che avesse le caratteristiche di EoW, lo stesso materiale sarebbe mantenuto all'aperto e in cumulo. Conseguentemente, lo stesso cumulo, assunto come prodotto (non più rifiuto), sarebbe caratterizzato da una umidità variabile in funzione della stagione. Dovendo stimare un valore di tempo di stoccaggio, si propone un tempo minimo di 1 anno.</p>	
Condizione	<i>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</i>
<p>L'EoW ottenuto dovrà rispettare i limiti dati dalla legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard tecnico-prestazionali e ambientali applicabili. In particolare, potrà essere considerato prodotto e quindi cessare la qualifica di rifiuto se:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Rispetta i limiti dati ai parametri del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. n. 05/02/1998;II. Rispetta i limiti di Concentrazione, dati da Colonna A e in particolare i seguenti parametri: Set 10 metalli, BTEX, IPA, Amianto, PCB, C>12 (verificato in origine, prima del recupero delle terre);III. È stata definita la propria caratteristica prestazionale delle terre da A1 ad A8 del prospetto 1 della UNI 11531-1 paragrafo 4.1;IV. È stato redatto il Modello CE ai sensi della UNI EN 13242:2008 sotto autodichiarazione del Sistema 4;V. È stata redatta la dichiarazione di prestazione (DoP) in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto autodichiarazione del Sistema 4;VI. È stata redatta la Dichiarazione di Conformità del prodotto ottenuto sotto autodichiarazione ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. <p>Il prodotto ottenuto dovrà anche essere identificabile come non pericoloso. Tale criterio è rispettato all'origine e dalle analisi chimiche di caratterizzazione non pericoloso che verranno richieste nel momento della ricezione in ingresso dei rifiuti ritirati. I parametri che verranno analizzati nel test di cessione sono tutti quelli del test.</p>	
Condizione	<i>d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</i>
<p>Come veniva riportato anche nella precedente condizione c), l'ingresso in impianto dei rifiuti cod. EER 170504 è subordinato alla disponibilità, da parte del conferitore, di un Rapporto di Prova che documenti la non pericolosità degli stessi rifiuti e la rispondenza agli standard di accettazione. Per quanto riguarda la possibilità di rifiuti di risulta in uscita dal processo di recupero, non si prevedono rifiuti di risulta. In altri termini, assunto che già le disposizioni e le verifiche analitiche contenute nell'Allegato 1 al citato Decreto abbiano considerato l'impatto sull'ambiente, la ditta Pulvini Lorenzo Eredi Srl intende procedere applicando le procedure di cui alla lettera d) Allegato 1 al D.M. 152/2022.</p> <p>Secondo le intenzioni della proponente, solo se gli esiti di queste determinazioni fossero rispondenti alle richiamate disposizioni, il terreno sarebbe trasferito nell'area dedicata all'aggregato recuperato.</p> <p>Tutto ciò per documentare la procedura che la Ditta intende applicare. Trattandosi di continui controlli da condursi sui rifiuti in entrata e, per lotti, sul fango in uscita, si ritiene che siano da escludersi impatti complessivi negativi sull'ambiente. In relazione alla natura dei rifiuti di cui trattasi e alle relative modalità di gestione, si ritiene da escludersi qualsiasi impatto sulla salute umana. Per quanto infine concerne i lavoratori addetti, la loro sicurezza e salute faranno parte delle procedure interne riconducibili a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.</p>	

Criteri dettagliati.

Criteri dettagliati	<i>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</i>
<p>La richiedente Pulvini Lorenzo Eredi Srl chiede di ricevere i rifiuti di cui ai seguenti cod. EER: 170504. La provenienza di questi rifiuti deriva da attività di scavo e lavorazioni stradali/edili. A titolo indicativo le provenienze potrebbero essere attribuite alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posa di nuove condotte tramite trivellazione o scavi;• Realizzazione di infrastrutture di rete;• Demolizioni e nuove costruzioni edilizie;• Ripristini naturalistici e ambientali.	



Via Fioccarde, 5 int. 3
36025 Noventa Vicentina (VI)
P.IVA: 02880830241
info@pulvini-trasporti.it
<https://www.pulvinitrasporti.it>

Criteri dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
<p>Le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche della frazione fine del materiale terroso, ossia di miscele di terreni agrari e argillosi, sono così sintetizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- Granulometria che varia da 10 mm a 0,0 mm e che presenta argille o sabbie;- Granulato con peso specifico circa 1,85 t/m³;- EER rifiuto non pericoloso diverso dal codice EER 170503;- Per garantire buone caratteristiche prestazionali il materiale fine deve essere miscelato con altri inerti, poiché potrebbe avere scarse caratteristiche geotecniche. <p>Come veniva riportato anche nella precedente condizione c), l'ingresso in impianto mobile dei rifiuti cod. EER 170504 è subordinato alla disponibilità, da parte del conferitore, di un Rapporto di Prova che documenti la non pericolosità degli stessi rifiuti e la rispondenza agli standard di accettazione.</p>	

Criteri dettagliati	b) Processi e tecniche di trattamento consentiti.
<p>Operazione R13: Messa in riserva dei rifiuti EER 170504, dopo la verifica della non pericolosità e della conformità alla colonna A, su piazzale impermeabilizzato in CLS.</p> <p>Operazione R5: Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di due frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- frazione grossolana, di origine naturale o antropica- frazione fine, terra. <p><u>Frazione grossolana</u>: frantumazione e vagliatura <u>Frazione fine</u>: privo di vagliatura e/o macinazione</p>	

Criteri dettagliati		<i>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.</i>			
	EER	Prodotto	Impiego	Standard tecnico-prestazionale	Standard ambientale
EoW	170504	Terra da A1 ad A8	Lavori che richiedono l'impiego di terre, colmate e rinterri, ripristini naturalistici, etc.	UNI 11531 par. 4.1 prospetto 1	a) Materiali di riporto antropici: < 20 % (All. 10 DPR 120/2017); b) Analisi sul tal quale orientata a verificare il rispetto dei parametri con i relativi limiti di cui alla Colonna A del D.Lgs. 152/2006; c) Rispondenza al Test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998

Criteri dettagliati	<i>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>
---------------------	---

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in ingresso, per il quale si richiede il riconoscimento di EoW, si ritiene opportuno puntualizzare che il ritiro del materiale avverrà solo se si dovesse verificare la disponibilità di un Rapporto di prova favorevole trasmesso preventivamente dal produttore alla proponente. È prassi della proponente chiedere preventivamente al produttore il luogo in cui sono previste o sono state eseguiti gli scavi o fare gli accertamenti prima di escavare. Nel caso non vi sia la non pericolosità il conferimento sarà negato in partenza.

In merito alle attività di automonitoraggio riguardanti il rifiuto si ribadisce che la proponente intende applicare le procedure previste dal D.M. 152/2022 e s.m.i.. In altri termini, per ogni cumulo che venisse a generarsi del volume massimo di 3.000 m³ (inteso come lotto), sarebbero eseguite le determinazioni volte a verificare la rispondenza dei parametri chimici/ambientali di Colonna A e Test di Cessione. Solo in caso di esiti favorevoli, il terreno, dalla zona "in attesa di caratterizzazione", sarebbe un EoW. In caso contrario, verificando l'eventuale non conformità alle stesse caratteristiche, il terreno sarebbe trasferito a smaltimento.

Analogamente dal punto di vista geotecnico, sarebbero seguite le procedure previste dalla norma tecnica UNI 11531 par. 4.1. Quindi, qualora ne fossero verificati i presupposti tecnici, l'unico EoW per il quale si richiede il riconoscimento, sarebbe sottoposto alle determinazioni geotecniche corrispondenti e al termine di questa caratterizzazione, verrebbero prodotti: dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di prestazione e marcatura CE. Da un punto di vista documentale, la proponente intende mantenere la corretta gestione dei lotti che di volta in volta si potrebbero produrre, attraverso un sistema di registrazione informatizzato su base annuale, oltre che del registro di carico e scarico. Ad ogni lotto, attraverso un codice suddiviso in 2 parti, sarebbe attribuita una numerazione progressiva ed un riferimento all'anno di produzione. Per documentare l'esistenza ed il mantenimento di un mercato, allo stesso sistema di registrazione sarebbero allegate le copie delle fatture di vendita.

I rifiuti in ingresso devono essere accompagnati da:

- Scheda Omologa Rifiuto;
- Rapporto di Prova identificante la classificazione del rifiuto e la sua non pericolosità;
- Formulario.

Inoltre, qualora ne ravveda la necessità, il Responsabile Impianto può disporre ulteriori controlli supplementari prima di accettare il rifiuto (come sopra precisato). Il Responsabile dell'Impianto, nel momento in cui verrà raggiunto un valore di volume minore o uguale a quello del lotto, avvierà la fase di campionamento per verificare la conformità del Lotto alle specifiche di produzione dell'aggregato recuperato.

Corrispondentemente, il Responsabile Impianto aggiornerà il Rapporto di Produzione. Se l'esito delle analisi confermerà il rispetto dei limiti dei vari parametri previsti dalla UNI 11531-1, dal test di cessione e dall'analisi sul tal quale, il Lotto di produzione non sarà più gestito come rifiuto e, qualora venga riconosciuto come tale, potrà essere considerato aggregato recuperato. In questo caso il Responsabile Amministrativo registrerà il lotto nel gestionale indicando tutti i dati necessari: Numero di Lotto; Volume del Lotto; Riferimento delle Analisi. In caso di esito negativo, il Lotto sarà gestito come rifiuto e saranno avviate tutte le pratiche per il conferimento a recupero. Il Responsabile Amministrativo aggiornerà quindi la Scheda di Produzione Lotto con il risultato delle Analisi contrassegnando Conformi i lotti che rispettano i

limiti di legge e Non Conformi i Lotti che superano tali limiti.

La documentazione pertinente alla gestione sarà conservata in azienda per un periodo di 5 anni.

Procedure minime che si intendono applicare (rif. Linee Guida SNPA 41/2022)	
✓/X	Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
	Procedure sopra specificate
✓/X	Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
	Da eseguirsi in corrispondenza della formazione di un lotto che al massimo potrà avere un volume di 3.000 m ³
✓/X	Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.
	Da eseguirsi in corrispondenza della formazione di un lotto che al massimo potrà avere un volume di 3.000 m ³
✓/X	Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).
	Campionamenti eseguiti a cura di personale del laboratorio incaricato nel rispetto UNI 10802:2013
✓/X	Definizione del lotto dell'EoW.
	Sistema di registrazione informatizzato secondo una convenzionale numerazione su base annuale
✓/X	Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
	Come sopra specificato
✓/X	Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
	Allo stato attuale, la conduzione dell'impianto esistente è già supportata da personale addestrato.
✓/X	Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.
	Tenendo conto di quanto sopra illustrato, si ritiene che, per quanto riguarda i rifiuti in ingresso, siano da escludersi possibili non conformità. Eventuali non conformità durante la certificazione del materiale prodotto, verranno smaltite o recuperate in funzione della non conformità chimica riscontrata.

Criteria dettagliati e) **Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.**

Vedasi in allegato le Schede Fac-Simile CE, DoP e DDC previste dalla normativa vigente allegate alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di utilizzo dell'impianto.

Data

Luglio 2024

Firma/Timbro

Dott. Ing. Zambon Samuele
Per conto di: